



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 636 del 24/10/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 14 in data 26 marzo 2024 con il quale, ai sensi dell'art.97, comma 4 lettera d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata attribuita per l'anno 2024 al Segretario Generale la responsabilità dell'Area organizzazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 21/12/2023 di approvazione del PEG 2024/2026;

PREMESSO:

- che nel periodo gennaio - settembre dell'anno 2024 sono stati rogati dal Vice Segretario comunale due contratti e che sono stati incassati i relativi importi per i diritti di rogito per un totale di € 8.130,58;
- che è possibile procedere alla liquidazione di tali diritti di rogito dovuti al Vice Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante;

DATO ATTO che la materia dei diritti di rogito del Segretario comunale, fino alla conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, nella Legge n. 114/2014, era regolata:

- dall'art. 30, comma 2, della Legge 15 novembre 1973, n. 734 che accordava agli Enti Locali la percentuale del 90% delle entrate provenienti dai diritti di rogito e assegnava il restante 10% al

Ministero dell'Interno per la costituzione del Fondo di cui all'art. 42 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modifiche e integrazioni;

- dall'art. 41, comma 4, della Legge 11 Luglio 1980, n. 312, che attribuiva ai Segretari comunali che rogavano gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D, allegata alla Legge n. 604/1962, il 75% della quota del 90% dei diritti di rogito spettante agli Enti Locali, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

CONSTATATO che l'art. 10 del citato D.L. 24.06.2014, n. 90, intervenendo sulla materia dei diritti di rogito ha modificato in modo significativo i criteri e le modalità di attribuzione ai Segretari comunali degli emolumenti in argomento al fine di assicurare all'Ente Locale maggiori entrate. In particolare, il citato art. 10 del D.L. 24.06.2014 n. 90:

- ha sostituito il testo del sopra citato art. 30, comma 2, della Legge 15 novembre 1973, n. 734 con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";
- ha abrogato il sopra citato art. 41, comma 4, della Legge 11 Luglio 1980, n. 312;
- ha statuito testualmente al comma 2 bis che: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 8 Giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";

PRESO ATTO, pertanto, che a seguito della riforma del 2014 - nei termini sopra riassunti - i diritti di rogito riscossi rimangono integralmente ai Comuni, mentre al Ministero dell'Interno non viene più attribuita la quota del 10%;

ATTESO:

- che per effetto del richiamato art. 10 del D.L. n. 90/2014 i diritti di rogito sono attribuiti al 100% al Segretario comunale, fino a concorrenza del quinto del proprio stipendio teorico annuo in godimento nell'anno di riferimento;
- che il calcolo per il compenso per i diritti di segreteria viene elaborato conformemente a quanto disposto dall'art. 56, comma 3, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/07/2024;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 18/SEZAUT/2018/QMIG depositata in data 30/07/2018, con la quale, in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali, viene enunciato il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione dell'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

DATO ATTO che il Comune di Malnate è un ente privo di personale dipendente di qualifica dirigenziale, così come il Comune di Casciago, Comune con il quale è in essere una convenzione di segreteria associata;

PRESO ATTO:

- che i diritti di rogito hanno natura retributiva e, pertanto, l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro (sentenza TAR Sardegna n. 493/2016);
- che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario comunale e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la parte di propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

VERIFICATA la correttezza dell'ammontare totale dell'importo dei diritti di rogito complessivamente riscossi dal Comune di Malnate nel periodo gennaio - settembre 2024, pari a € 13.531,35 tenuto conto dei tre contratti rogati dal Segretario comunale e dei due contratti rogati dal suo vice;

CONSIDERATO:

- che la somma degli importi da liquidare al Segretario comunale e al suo vice non può superare il quinto della retribuzione annuale spettante al Segretario comunale, come previsto dal D.L. 90/2014;

- che, tenuto conto della convenzione di segreteria associata, il Comune di Casciago ha comunicato con nota del 15/10/2024, acquisita al protocollo del Comune di Malnate con il n. 21695 in data 16/10/2024, di non aver stipulato contratti nella forma pubblica amministrativa nel periodo gennaio-settembre 2024 e, pertanto, non risultano incassati diritti di rogito;
- che l'importo da liquidare per diritti di rogito per l'anno 2024, periodo gennaio- settembre, al Vice Segretario del Comune di Malnate è pari a € 8.130,58;
- che la quota spettante al Segretario comunale per diritti di rogito per l'anno 2024, periodo gennaio-settembre, risulta pari a € 5.400,77;

DATO ATTO che la somma degli importi da liquidare quali diritti di rogito al Segretario comunale e al Vice Segretario per il periodo gennaio – settembre 2024, pari a € 13.531,35 risulta inferiore al limite del quinto della retribuzione per l'anno di riferimento spettante al Segretario comunale;

RITENUTO:

- di dover effettuare la liquidazione al Vice Segretario comunale della somma spettante per diritti di rogito per l'anno 2024 pari a € 8.130,58;
- di definire, a carico del Comune di Malnate, in € 1.935,08 l'importo relativo alla quota ex Inpdap di propria competenza e in € 691,10 l'Irap da versare;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di contabilità, il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 183, il bilancio di previsione esercizio finanziario 2024;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** del principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30.07.2018, in materia di diritti di rogito spettanti ai segretari comunali di fascia A e B, negli enti privi di figure dirigenziali.
2. **DI LIQUIDARE** in favore del Vice Segretario del Comune di Malnate, la somma di € 8.130,58 a titolo di diritti di rogito relativi all'anno 2024 per il periodo gennaio - settembre.
3. **DI DARE ATTO** che l'importo a carico del Comune di Malnate relativo all'Irap è pari a € 691,10 e che l'importo relativo alla quota ex Inpdap è pari a € 1.935,08.
4. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
5. **DI DARE ATTO**, come da scheda contabile, che:
 - la somma di € 8.130,58 trova imputazione al capitolo 28/0 imp. n. 1045/2024;
 - la somma pari a € 1.935,08 relativa all'ex Inpdap a carico del Comune trova imputazione al capitolo 16/2 imp. n. 1046/2024;
 - la somma pari a € 691,10 relativa all'Irap a carico del Comune trova imputazione al capitolo 35 imp. n. 1047/2024.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**